

STATUTO DELL'ACCADEMIA ARLDICA NOBILIARE ITALIANA

Articolo 1

E' costituita un'Associazione denominata *Accademia Araldica Nobiliare Italiana*, in seguito denominata per brevità anche *l'Accademia*. Essa si propone di contribuire al progresso dell'araldica, della genealogia e del diritto nobiliare. Essa non ha fini di lucro, è apolitica ed apolitica. La sede è fissata in Firenze, Viale Alessandro Volta 133. La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

Articolo 2

L'*Accademia* ha come scopo:

- riunire gli studiosi di araldica, genealogia e diritto nobiliare al fine di favorire lo scambio di idee, di informazioni e notizie e promuovere utili forme di collaborazione fra i soci;
- sviluppare gli studi araldici, genealogici e di diritto nobiliare e promuovere pubblicazioni di monografie, libri e articoli anche con una propria Rivista;
- raccogliere e conservare nel proprio archivio e nella propria biblioteca documenti e pubblicazioni in materia araldica, genealogica e nobiliare e sulla storia delle famiglie nobili italiane;
- tenere un *Registro della Nobiltà Italiana*;
- tenere un *Registro degli Stemmi Gentilizi*;
- promuovere periodiche riunioni dei Soci, pubblici dibattiti, conferenze e convegni sugli argomenti riguardanti l'araldica, la genealogia ed il diritto nobiliare;
- corrispondere con analoghe istituzioni estere e far conoscere quanto si fa in Italia nel campo di tali studi.

Articolo 3

I Soci si dividono in: Fondatori, Onorari, Benemeriti ed Effettivi.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla fondazione dell'*Accademia*.

Sono Soci Onorari eminenti personalità del mondo letterario, giuridico, storico, araldico e genealogico.

Sono Soci Benemeriti coloro che con lasciti, donazioni o particolari attività, si sono resi benemeriti nei confronti dell'*Accademia*.

Sono Soci Effettivi coloro che approvano i fini e lo Statuto dell'*Accademia* e chiedono di farne parte con domanda, approvata dal Comitato Esecutivo.

Tutti i Soci hanno diritto a consultare la biblioteca a fini di studio.

Articolo 4

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano alla fondazione dell'*Accademia*, come risultanti dall'Atto Costitutivo. I Soci Fondatori possono partecipare ed hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Articolo 5

I Soci Onorari sono nominati con deliberazione presa all'unanimità dei membri del Comitato Esecutivo. I Soci Onorari possono partecipare ed hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale. Gli stessi sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Articolo 6

I Soci Effettivi sono nominati con deliberazione presa all'unanimità dei membri del Comitato Esecutivo e sono tenuti al versamento di una tassa annuale stabilita preventivamente ogni anno dal Comitato Esecutivo. Il mancato pagamento della tassa annuale, comporta la sospensione del diritto al voto e costituisce causa di esclusione a norma del successivo articolo 14.

Articolo 7

L'*Accademia* è amministrata da un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale dell'*Accademia*. Esso è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviare almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Articolo 8

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'*Accademia* sono eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza dei voti; essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica.

Il Presidente nomina il Segretario Generale, scelto tra i Soci Fondatori o Effettivi; esso dura in carica cinque anni e può essere riconfermato nella carica. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare tutte le attività dell'*Accademia*, redige i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e dell'Assemblea Generale, cura il disbrigo delle pratiche correnti e della corrispondenza con i Soci.

Articolo 9

Al Comitato Esecutivo spetta il compito di esaminare le domande e di nominare i Soci e provvedere all'amministrazione ordinaria con pieni poteri. Il Comitato Esecutivo predispone e rende conto del bilancio morale e finanziario dell'*Accademia* all'Assemblea Generale. E' inoltre compito del Comitato Esecutivo sovrintendere alle pubblicazioni ed alle manifestazioni culturali dell'*Accademia*. Al Comitato Esecutivo è affidata la tenuta del *Registro della Nobiltà Italiana* e del *Registro degli Stemmi Gentilizi* che

potrà essere delegata ad un Cancelliere, anche non Socio, nominato all'unanimità dal Comitato Esecutivo e dal medesimo revocabile in ogni tempo.

Al Presidente dell'*Accademia* spetta la qualifica onorifica di Presidente del *Registro della Nobiltà Italiana* e del *Registro degli Stemmi Gentilizi*

Articolo 10

L'iscrizione del Socio nel *Registro della Nobiltà Italiana* e nel *Registro degli Stemmi Gentilizi* avviene su deliberazione del Presidente, su proposta e parere favorevole del Comitato Esecutivo.

Le iscrizioni nel *Registro della Nobiltà Italiana* e nel *Registro degli Stemmi Gentilizi* sono fatte in conformità con quanto dispone il *Regolamento*.

Articolo 11

Ai Membri del Comitato Esecutivo spetta un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 12

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e fatto pervenire presso il domicilio di ogni singolo associato. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'Assemblea si riunisce durante il primo semestre di ogni anno e, ascoltato il rendiconto morale e finanziario illustrato dal Segretario Generale, delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati. Ciascun Socio, Fondatore, Onorario, Benemerito o Effettivo, ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale e può delegare a rappresentarlo un altro Socio, mediante procura conferita per iscritto e a valere per una sola riunione assembleare. La procura deve riportare l'elenco delle materie da trattare nell'assemblea ivi indicata. Ogni Socio può rappresentare un numero illimitato di Soci. Il Presidente, ogni qualvolta sarà necessario, o ne sarà richiesto da almeno un quinto degli associati, potrà convocare l'Assemblea Generale in seduta straordinaria. Le assemblee Ordinaria o Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci che hanno diritto a parteciparvi; in seconda convocazione, qualunque il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni assembleari, tanto ordinarie che straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta dei voti salvo quanto indicato in appresso.

Articolo 13

L'Assemblea Generale delibera in merito all'esclusione dei Soci indegni o morosi e ne accetta le dimissioni. L'indegnità dei soci è sancita dall'Assemblea con delibera motivata. L'esclusione del Socio o le Sue dimissioni non determinano la cancellazione del Socio dall'eventuale sua iscrizione nel *Registro della Nobiltà Italiana* e nel *Registro degli Stemmi Gentilizi*.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci Fondatori è formata dai Soci Fondatori e si riunisce tutte le volte che vi sia la richiesta anche di un solo Socio Fondatore. Essa può sollecitare l'intervento del Comitato Esecutivo sulle questioni che ritiene di rilevanza per gli scopi dell'*Accademia* e può invitare il Presidente od un suo delegato a relazionare su temi di importanza sociale. Ad essa spetta la riforma dello Statuto e le relative deliberazioni, in ogni caso, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori.

Articolo 15

La Rappresentanza Legale dell'*Accademia* spetta unicamente al Presidente che ha la firma sociale.

Articolo 16

Il patrimonio dell'*Accademia* è costituito dalle quote sociali, dai conferimenti, dalle offerte e lasciti dei Soci e da ogni altro provento straordinario. Ogni conferimento, offerta o lascito di beni in natura dovrà essere preventivamente accettato dal Comitato Esecutivo e risultare da atto scritto. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario verrà redatto dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'*Accademia* potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti degli associati. Alla liquidazione provvederà il Comitato Esecutivo in carica. Esaurita la liquidazione, i beni residui verranno devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 18

Il Regolamento potrà essere riformato dall'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei Soci Fondatori intervenuti alla Assemblea indetta per tale scopo. Delle modificazioni del Regolamento, il Segretario Generale informerà l'Assemblea Generale alla prima riunione di essa.

Articolo 19

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge.